

NORMATIVA

CORONAVIRUS

13 giugno 2020

Sospensione dei divieti di circolazione

In breve

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sospeso i divieti di circolazione per il giorno 14 giugno.

TES/LOG 198/20

Precedenti comunicazioni

A seguito del diffondersi a livello globale del Covid-19, Federchimica si è attivata, dal 22 Febbraio scorso, per fornire alle Imprese indicazioni operative ed aggiornamenti tempestivi e costanti sull'evoluzione normativa delle misure messe in atto per limitare la diffusione del virus.

Tutte le comunicazioni inviate alle Imprese associate sono consultabili anche nell'area dedicata "In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari" del [Portale dei Servizi](#).

Ulteriore sospensione dei divieti di circolazione

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato⁽¹⁾ le nuove sospensioni del calendario dei divieti di circolazione⁽²⁾ dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, prevedendo la possibilità di circolare nel giorno 14 giugno sul territorio nazionale.

Rimane invariata la sospensione⁽³⁾ "fino a successivo provvedimento" per i veicoli che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci.

Allegati



Decreto Ministeriale 244 del 12 giugno 2020

Note

- (1) Decreto 244 del 12 giugno 2020 [pubblicato sul sito del Ministero](#).
- (2) Decreto Ministro infrastrutture e Trasporti n. 578 del 12 dicembre 2019.
- (3) Introdotta con il Decreto Ministeriale n. 115 del 13 marzo 2020.



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

VISTO l'articolo 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTE le relative disposizioni attuative contenute nell'articolo 7 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli;

VISTO il decreto ministeriale del 12 dicembre 2019, n. 578, che disciplina i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTI i divieti, le sospensioni e le limitazioni introdotti, a tutela della salute pubblica, dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 e 25 febbraio 2020, 1, 4, 8, 9, 11 e 22 marzo, 1, 10, 26 aprile 2020 e 17 maggio 2020, quali misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTI i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2020, n. 115, 26 marzo 2020, n. 129, 7 aprile 2020, n. 147, 15 aprile 2020, n. 164, 7 maggio 2020, n. 196, 21 maggio 2020, n. 209 e 5 giugno 2020, n. 232, recanti la sospensione del calendario dei divieti di circolazione di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 12 dicembre 2019, n. 578, per i giorni 15, 22 e 29 marzo, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 25 e 26 aprile, 1, 3, 10, 17, 24, 31 maggio, 2 e 7 giugno 2020 nonché, limitatamente ai veicoli che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci, sino a successivo provvedimento;

CONSIDERATO che il permanere degli effetti della situazione epidemiologica da COVID-19 e dello stato di crisi venutosi a creare nel Paese, sta interessando anche l'autotrasporto delle merci, con ripercussioni per gli approvvigionamenti di prodotti e materie prime per l'industria e l'agricoltura, nonché per ulteriori beni di prima necessità;

CONSIDERATO che i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020 indicati nel calendario di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2019, n. 578, costituiscono un elemento di criticità nell'attuale situazione di distribuzione del traffico, non giustificato in termini di sicurezza stradale in relazione alla riduzione dei flussi di traffico dovuti all'adozione delle misure per il contenimento del contagio e al numero di spostamenti in atto sul territorio italiano;

CONSIDERATA l'esigenza di prorogare ulteriormente la sospensione temporanea del calendario dei divieti di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2019, n. 578, per il giorno 14 giugno 2020, ferma restando la sospensione sino a successivo provvedimento limitatamente ai trasporti internazionali di merci;

SENTITO il Ministero dell'interno che ha espresso parere favorevole alla proroga della sospensione temporanea dell'applicazione del decreto del 12 dicembre 2019, n. 578;

VISTA la proposta del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale;

DECRETA

Articolo unico

1. Il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020, di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 12 dicembre 2019, n. 578, è sospeso per il giorno 14 giugno 2020, ferma restando la sospensione del predetto calendario, sino a successivo provvedimento, prevista dall'articolo unico del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2020, n. 115, per i veicoli che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci.
2. Le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo attuano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice della strada, le direttive contenute nel presente decreto e provvedono a darne immediata conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.

IL MINISTRO

